



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

Circ.CNI n. 672/XIX Sess./2020

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
18/12/2020 U-rsp/8176/2020

Ai Presidenti degli Ordini territoriali degli
Ingegneri

Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte
degli Ordini degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: **malattia dei professionisti e richiesta di accelerazione DDL 1474**

Caro Presidente,

il 21 ottobre scorso il Consigliere ing. Remo Vaudano, in rappresentanza della Rete Professioni Tecniche, è intervenuto dinanzi alla 2a Commissione Giustizia del Senato per consegnare ai senatori le proprie valutazioni circa il Ddl 1474 recante "Malattia liberi professionisti", con la partecipazione del nostro Consigliere ing. Remo Vaudano.

In quella sede la RPT ha sottolineato come il Disegno di Legge in oggetto apparisse un utile veicolo normativo per colmare una lacuna presente nella nostra legislazione e fosse utile per evitare in futuro che un grave incidente o una grave e improvvisa malattia oppure la morte del libero professionista, in grado di impedire il rispetto di adempimenti aventi scadenze con termini perentori a carico di propri clienti, potessero produrre sanzioni o danni per i clienti stessi.

Tra le osservazioni sono state inoltre evidenziate alcune necessarie correzioni alla norma di tutela ed alcuni ulteriori approfondimenti finalizzati ad evitare equivoci o interpretazioni contraddittorie della lettera normativa, nonché un apprezzamento sul coinvolgimento degli Ordini professionali, con il riconoscimento del loro ruolo anche sociale. Tutte le osservazioni sollevate sono state apprezzate e tenute in considerazione, in particolare è stato chiarito che:

- *alcune scadenze temporali vanno meglio congegnate (ad es. 6 mesi di sospensione delle scadenze per il Committente dopo il decesso del professionista - di cui all'art. 5, comma 1 - seppur correlati ad una circostanza evidentemente molto grave, in molti casi potrebbero apparire eccessivi);*
- *particolare attenzione dovrà essere posta alle modalità di comprova dell'effettiva esistenza di un "mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari" (art. 3, comma 1), circostanza che può evidentemente prestarsi ad equivoci;*

- *apprezzamento il coinvolgimento degli Ordini professionali (art. 3, comma 2) che ne riconosce il ruolo anche sociale. Si suggerisce di sostituire o quantomeno affiancare la trasmissione agli Ordini e collegi dei mandati professionali e dei certificati medici mediante PEC a quella prevista mediante raccomandata (art. 3, comma 2);*
- *quanto alle sanzioni di cui all'articolo 10 si propone di sostituire per gli iscritti agli Ordini la sanzione pecuniaria con una sanzione disciplinare (sospensione) che potrebbe essere anche solo aggiuntiva;*
- *sull'enunciato dell'art. 6 che amplia l'applicazione delle norme "anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci non sia superiore a tre": limitare l'applicabilità al numero di Soci sembra riduttivo e poco efficace;*
- *che se l'incarico viene affidato allo studio associato o alla società individuando come interlocutore un Socio specifico, le norme in oggetto dovrebbero essere sempre applicabili, mentre se l'incarico è affidato allo Studio associato o alla Società in modo generico allora ciò potrebbe avallare la volontà del Committente di avvalersi di una struttura organizzata in grado di sopperire ad eventuali problematiche di disponibilità interna.*

Nel corso dell'iter del provvedimento, che ha ricevuto un consenso sostanzialmente corale da parte dei gruppi parlamentari, è stata avanzata l'ipotesi di accelerare i tempi d'esame per condurre in approvazione il testo entro breve; a questo riguardo è stata considerata l'ipotesi di trasferire il provvedimento in sede deliberante (per cui al fine dell'approvazione occorre il solo esame della Commissione) riconoscendo alle disposizioni previste la necessità di una corsia privilegiata in forza proprio dell'attuale situazione emergenziale.

Dalle ultime informazioni in nostro possesso sull'ipotesi descritta non ci sarebbe un appoggio unanime e ciò comporta evidentemente un allungamento imprevedibile dei tempi per l'entrata in vigore di una legge attesa da tanto tempo e oggi non più rinviabile.

Il CNI, insieme agli altri Ordini appartenenti a RPT e CUP, ha chiesto a tutte le forze politiche di prendere posizione in favore dell'iter veloce per un provvedimento che non comporta alcun impegno economico per l'erario ma solo lo slittamento automatico degli adempimenti per i contribuenti in caso di malattia o infortunio del loro professionista.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Ing. Angelo Valsecchi



IL PRESIDENTE

Ing. Armando Zambrano



Allegato: DDL 1474



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DE BERTOLDI, FENU, PICETTO FRATIN, ROMEO,
MARINO e STEGER**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 AGOSTO 2019

Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi
ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia
o di infortunio

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge ripropone il medesimo testo già presentato nel corso della scorsa legislatura alla Camera dei deputati ed è finalizzato ad evitare che un grave incidente o una grave e improvvisa malattia oppure la morte del libero professionista, in grado di impedire il rispetto di adempimenti aventi scadenze con termini perentori a carico di propri clienti, possano produrre sanzioni o danni per i clienti stessi. Al riguardo, appare evidente come il libero professionista che abbia subito un grave infortunio o una malattia o che sia deceduto non possa essere ritenuto colpevole del mancato adempimento, così come risulta altresì palese che i suoi clienti, del tutto estranei al verificarsi di tale evento fortuito e imprevedibile, non devono subirne le conseguenze. Attualmente non esistono norme che regolino il verificarsi dei casi indicati mentre è ovviamente prevista una disciplina sanzionatoria a carico dei clienti-contribuenti relativa al mancato adempimento di atti a carico del libero professionista. Ad esempio, negli obblighi verso l'amministrazione finanziaria dello Stato (Agenzia delle entrate), il verificarsi di un grave incidente automobilistico a carico del commercialista alcuni giorni prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, che venga a determinare un ritardo nella presentazione della stessa, provoca l'applicazione di una sanzione a carico del contribuente. Altri esempi possono essere quelli di avvocati, ingegneri, notai o altre categorie di professionisti che sono obbligati ad adempiere in virtù di un mandato ben preciso. Quanto suddetto, non può essere considerato opportuno, in un Paese come il nostro caratterizzato da forte senso di democrazia e di giu-

stizia sociale. Ulteriore finalità che si prefigge il presente disegno di legge consiste nel garantire tranquillità e certezza nel lavoro a ciascun libero professionista, senza che questi debba preoccuparsi di quello che succederà ai propri clienti nel caso in cui sia colpito da grave malattia o infortunio ovvero nel caso di decesso. Tale preoccupazione che affligge i lavoratori autonomi, in senso generale, necessita pertanto di un intervento del legislatore, così come risulta altrettanto necessario assicurare al libero professionista una garanzia effettiva, ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione, relativamente alla « tutela della salute », attribuendogli, al pari di ogni altro cittadino, la possibilità di curarsi. Nella situazione attuale, infatti, una larga platea di liberi professionisti sono avversi a curarsi, in quanto considerano che il periodo di riposo derivante dalla degenza possa danneggiare il proprio lavoro con il rischio di perdere clientela e, di conseguenza, subire danni economici in termini di guadagno.

Conseguentemente la mancata regolamentazione degli eventi indicati lede anche il « diritto al lavoro », anch'esso riconosciuto a tutti i cittadini dall'articolo 4 della Carta costituzionale. Così come molti professionisti rinviando alcuni interventi chirurgici, non ritenuti urgenti per la propria salute, per il timore di provocare danni organizzativi al loro studio o anche per le libere professioniste le quali, in caso di parto prematuro o di interruzione della gravidanza dopo il terzo mese, si trovano nelle stesse condizioni di chi sia stato colpito da un infortunio o da una malattia improvvisa. A tal fine, il quadro degli interventi previsti all'interno del presente disegno di legge si estende an-

che per i titolari di attività di lavoro autonomo o di cariche di rappresentanza legale esclusiva da esercitare in società sia di persone che di capitali. In tali casi, qualora l'amministratore unico di una società di capitali sia vittima di un grave incidente a ridosso della scadenza per la firma della dichiarazione dei redditi, la società incorre in sanzioni. Al riguardo, ci si domanda quali colpe può avere la società se il suo unico rappresentante legale si è gravemente infortunato o magari è in coma oppure sia addirittura deceduto. Né tanto meno è pensabile

che nel giro di pochi giorni possa essere riunita l'assemblea dei soci per nominare un nuovo amministratore che, nel frattempo, deve essere individuato. In tale contesto, le misure indicate all'interno del provvedimento in oggetto, composto da 11 articoli, mirano a sanare una serie di vuoti normativi, nella convinzione che l'impatto effettivo determinato dalle disposizioni indicate, sul tessuto socio-economico, incrementerà i livelli qualitativi, non soltanto legati all'attività lavorativa, nei confronti dei liberi professionisti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

2. Il termine stabilito in favore della pubblica amministrazione previsto al comma 1 ha carattere di perentorietà e dal suo mancato adempimento scaturisce una sanzione pecuniaria o penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.

3. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a quarantacinque giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari non inferiori a tre giorni.

4. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

Art. 2.

1. Ai fini della presente legge, per « libero professionista » si intende la persona fi-

sica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali.

2. Ai fini della presente legge, per « infortunio » si intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili. Sono parificati all'infortunio:

a) l'assideramento o il congelamento parziale, i colpi di sole e di calore e la folgorazione;

b) gli infortuni sofferti in stato di incoscienza;

c) gli infortuni derivanti da imperizia, da imprudenza o da negligenza gravi;

d) gli infortuni derivanti da aggressioni, da tumulti popolari, da atti di terrorismo, da vandalismo o da attentati, a condizione che il professionista non vi abbia preso parte attiva.

3. Ai fini della presente legge, per « malattia » si intende ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

4. Ai fini della presente legge, per « grave malattia » si intende uno stato patologico di salute la cui gravità sia tale da determinare il temporaneo mancato svolgimento dell'attività professionale, a causa della necessità di provvedere ad immediate cure ospedaliere o domiciliari, ovvero a indagini e analisi finalizzate alla salvaguardia dello stato di salute.

5. Ai fini della presente legge, per « cura domiciliare » si intende la cura a seguito di infortunio o per malattia grave che, pur non necessitando di un periodo di ricovero ospedaliero, impedisce l'esercizio dell'attività professionale a causa dei trattamenti medici e delle attività riabilitative necessari per il recupero dello stato di salute.

6. Ai fini della presente legge, per « intervento chirurgico » si intende l'intervento svolto presso una struttura sanitaria e neces-

sario per la salvaguardia dello stato di salute del libero professionista.

Art. 3.

1. La sospensione dei termini disposta ai sensi dell'articolo 1 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari.

2. Copia dei mandati professionali, insieme a un certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante devono essere depositati, anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento, dal libero professionista, o da un soggetto dallo stesso delegato, al proprio ordine o collegio professionale, il quale, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione, deve darne comunicazione ai competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 4.

1. Alle ipotesi previste dall'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5 e 6, è equiparato il parto prematuro della libera professionista; in tale caso i termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 1, sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo. La libera professionista deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale, entro il quindicesimo giorno successivo al parto, un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta di conclusione della stessa, la data di ricovero e la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

2. In caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 1, sono sospesi fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione della gravidanza, deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza e la data dell'interruzione della stessa, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

Art. 5.

1. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1 e la condizione di cui all'articolo 3, comma 1, si applicano anche nel caso di decesso del libero professionista. I termini relativi agli adempimenti di cui al citato articolo 1, comma 1, sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso.

2. Il cliente deve depositare presso il competente ufficio della pubblica amministrazione, entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il relativo mandato professionale.

Art. 6.

1. Le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci non sia superiore a tre.

Art. 7.

1. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 1, per le cause e per il periodo di tempo indicati dalla presente legge, si applica anche in favore:

a) della persona fisica che svolge attività di lavoro autonomo;

b) della persona fisica che svolge attività d'impresa;

c) della società in accomandita semplice qualora il socio deceduto o ricoverato in ospedale o infortunato o costretto a cure domiciliari sia l'unico socio accomandatario;

d) della società in nome collettivo qualora il socio deceduto o ricoverato in ospedale o infortunato o costretto a cure domiciliari sia l'unico socio amministratore;

e) della società di capitali qualora il socio deceduto o ricoverato in ospedale o infortunato o costretto a cure domiciliari sia l'amministratore unico.

2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo depositano la documentazione prescritta agli articoli 3, 4 e 5 presso le associazioni di categoria riconosciute, le quali ne danno comunicazione agli uffici competenti.

3. Per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, i termini degli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 1, sono sospesi per trenta giorni e comunque non oltre il giorno successivo alla nomina del soggetto abilitato ad amministrare l'impresa o la società.

Art. 8.

1. Sulle somme dovute a titolo di imposte, di tributi o di contributi il cui pagamento è stato sospeso ai sensi della presente

legge, si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi, da versare contestualmente all'imposta, al tributo o al contributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.

Art. 9.

1. La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione degli adempimenti ai sensi della presente legge.

Art. 10.

1. Chiunque abbia beneficiato della sospensione della decorrenza di termini ai sensi della presente legge sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni.

2. Ogni altra violazione della presente legge è punita con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, altresì, a chiunque favorisce il compimento degli illeciti di cui ai medesimi commi.

Art. 11.

1. Il Governo adotta il regolamento di attuazione della presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, sentiti gli ordini e i collegi professionali interessati, nonché le rappresentanze delle categorie imprenditoriali e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative a livello nazionale.

